



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politiche scolastiche e studentesche – Dirigenti scolastici – Gestione delle risorse finanziarie)

Dirigente: dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione
di ogni ordine e grado della Puglia
PEO

E p.c. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Al Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
Nehludoff Albano
Al Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli
PEO

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73 – Art. 3-bis “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie” – Sistema informativo regionale “GIAVA” – Trasmissione elenchi iscritti anno scolastico 2025/2026 entro il 10 marzo 2025

Facendo seguito alla richiesta della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - prot.n.0077444/2025, relativa all'oggetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017 n.73, decreto convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119, “i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie” sono tenuti a trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti all'anno scolastico o al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale.

A tal fine, come è noto, la Regione Puglia ha attivato, sin dall'anno 2018, un servizio di caricamento degli elenchi degli iscritti messo a disposizione dei dirigenti/responsabili mediante il



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politiche scolastiche e studentesche – Dirigenti scolastici – Gestione delle risorse finanziarie)

Dirigente: dott. Mario Trifiletti

sistema informativo regionale di gestione delle attività vaccinali e dell'anagrafe regionale vaccini denominato "GIAVA".

In osservanza dell'adempimento atteso dall'art.3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73 nonché delle norme di cui al GDPR 2016/679 e al D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., il caricamento degli elenchi in formato elettronico dovrà avvenire, entro il **10 marzo 2025**, accedendo all'apposita funzionalità "Dirigenti Scolastici - Verifica Adempimenti Obblighi Vaccinali ex D.L. 73/2017" del sistema informativo regionale GIAVA, raggiungibile all'indirizzo <https://giava.sanita.puglia.it/>, ove sono presenti anche le istruzioni operative per l'accesso e l'uso del servizio, nonché le disposizioni regionali in materia.

In definitiva, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, decreto convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 "i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione *Omissis*" sono tenuti a trasmettere alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti:

- entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati (art. 3-bis, comma 1);
- entro il 20 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, "ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente" (art. 3-bis, comma 4).

Si evidenzia che è fondamentale il rispetto delle tempistiche riferite agli adempimenti richiesti, poiché necessario per consentire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di evidenziare, nei tempi previsti, coloro che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, e procedere all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 4 del predetto decreto.

Si confida nella consueta collaborazione per il puntuale rispetto di quanto indicato e per la massima diffusione della presente fra tutti gli interessati.

Il Dirigente

Mario Trifiletti